



REGIONE SICILIA

CONVENZIONE

TRA L'ASSESSORATO DELLA SALUTE E L'ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AD ORGANIZZARE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN AMBITO SANITARIO

PREMESSO CHE

- la Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 22/02/2001 ha definito la figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS) quale sintesi dei distinti profili professionali degli operatori dell'area sociale (Assistente socio assistenziale - ASA, Operatore socio sanitario -OSA, Assistente domiciliare e dei servizi tutelari -ADEST ecc.) e di quella sanitaria (OTA), per rispondere in modo più adeguato all'evoluzione dei servizi alla persona, intesa nella globalità dei suoi bisogni;
- l'operatore socio-sanitario (cod. Q 86), a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:
 - soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario;
 - favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.
- l'art. 2 del citato accordo attribuisce alle Regioni il compito di provvedere alla organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, accreditando le Aziende UU.SS.LL. e Ospedaliere nonché le istituzioni pubbliche e private, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinati;
- in attuazione a tale accordo l'Assessore Regionale della Sanità con successivi provvedimenti ha autorizzato le Aziende UU.SS.LL. ed Ospedaliere, le Istituzioni Sanitarie Private e i Centri privati di Dialisi ad effettuare corsi di formazione per Operatori Socio Sanitari riservati al personale in servizio in possesso della qualifica di O.T.A. ed al personale di categoria A con cinque anni di servizio;
- con D.A. 1328 del 24 maggio 2010 l'Assessorato della Salute ha definito i criteri che devono possedere gli Enti pubblici e privati per essere inseriti nell'albo dei soggetti accreditati a svolgere attività di formazione per OSS;
- con D.D.G. 3162 del 24/12/2010 parzialmente modificato dal D.D.G. n. 75 del 25/01/2011 il medesimo Assessorato ha approvato il suddetto albo, pubblicato sul http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaNuovaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoSalute/PIR_DipartimentoOsservatorioEpidemiologico/PIR_Provvedimenti nel quale vengono accreditati a svolgere attività di formazione per il rilascio dell'attestato, valido su tutto il territorio nazionale, della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS) gli Enti di formazione in possesso dei requisiti di cui al D.A. 1328 del 24 maggio 2010 nonché il CEFPAS, le Aziende del servizio sanitario regionale (ASP, AO, AOUP, ARNAS, IRCCS), gli Istituti di Sperimentazione gestionale e gli Ospedali classificati operanti nel territorio della Regione Siciliana di cui all'allegato A, parte integrante del decreto stesso.

Handwritten signature and initials in blue ink.



REGIONE SICILIA

CONVENZIONE

CONSIDERATO CHE

- ai sensi dell'art. 1 della L.R. 24/76 "L' Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione promuove, programma, dirige e coordina le iniziative di formazione professionale in tutti i settori delle attività economiche e sociali, **ad eccezione del settore sanitario, ed ai vari livelli di qualificazione.**";
- alla luce del riordino del Sistema Sanitario regionale avvenuto con la Legge n. 5 del 2009, l'Assessorato della Salute ha provveduto ad effettuare una ricognizione del fabbisogno della figura professione di OSS in ambito provinciale quantificabile, per l'anno 2011, in 2.600 unità circa;
- l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione professionale è competente anche per la "programmazione e gestione per gli interventi in materia di formazione professionale", le cui attività sono finanziate sia con risorse proprie (bilancio regionale) sia con risorse aggiuntive (politica regionale nazionale e comunitaria);
- L'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale si rende disponibile a finanziare i corsi così programmati, anche con risorse disponibili nei propri capitoli di bilancio;

Al fine di regolamentare specifici compiti e ruoli tra gli Assessorati Regionali della Salute e dell'Istruzione e della Formazione Professionale, con la presente Convenzione

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 (Oggetto)

L'Assessorato regionale della Salute - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - ai sensi dell'art. 1 della L.R. 24/76 competente in materia di formazione sanitaria e l'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale - Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale definiscono con la presente Convenzione le modalità di collaborazione reciproche per la realizzazione dell'attività di formazione relativamente alla figura professionale di Operatore Socio Sanitario (OSS).

La suddetta attività avverrà su base provinciale e sarà svolta esclusivamente dai soggetti accreditati di cui all'allegato A del D.D.G. n.75 del 25 gennaio 2011 - Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico - Assessorato della Salute, previa presentazione della documentazione in originale o copia autenticata attestante il possesso dei requisiti e delle condizioni che ne hanno determinato l'accreditamento.

L'albo degli enti accreditati, pubblicato sul sito dell'Assessorato alla Salute, sarà annualmente aggiornato con modalità che saranno definite con apposito provvedimento.



REGIONE SICILIA

CONVENZIONE

ART. 2

(Determinazione Fabbisogni)

L'Assessorato regionale della Salute si impegna a determinare annualmente il fabbisogno quantitativo dei soggetti da formare per acquisire la qualifica di Operatore Socio-Sanitario.

Per l'anno formativo 2011 i soggetti da formare sono distinti per Provincia, come di seguito riportato:

Provincia	N° Soggetti da Formare
Agrigento	200
Caltanissetta	80
Catania	600
Enna	244
Messina	256
Palermo	800
Ragusa	50
Siracusa	50
Trapani	320
TOTALE	2.600

Per gli anni successivi al 2011, l'Assessorato della Salute entro il mese di settembre di ciascun anno provvederà a rilevare e quantificare con le stesse modalità previste dal presente articolo, il fabbisogno formativo comunicandolo all'Assessorato dell'istruzione e della Formazione Professionale.

Con ciò aggiornando, annualmente la presente Convenzione.

ART. 3

(Profilo professionale e competenze)

L'Operatore Socio-Sanitario è l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione, svolge la propria attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, nei servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziale o semi-residenziale, in ambito ospedaliero o a domicilio della persona assistita.

L'Operatore Socio-Sanitario rappresenta un profilo assistenziale polivalente, cui è richiesta l'acquisizione di un insieme di competenze afferenti a specifiche aree di intervento:

- competenza di assistenza diretta alla persona;
- competenza di assistenza alla persona di specifico carattere sanitario;
- competenza di relazione con la persona assistita, la famiglia, l'équipe;
- competenza di confort, di igiene e di sicurezza nell'intervento sugli ambienti di vita assistenziali e di cura dell'assistito;
- competenza di organizzazione, verifica delle proprie attività nell'ambito della pianificazione del lavoro e d'integrazione con altri operatori e servizi.

I destinatari dell'intervento dell'Operatore Socio-Sanitario possono essere: anziani, minori, persone con handicap fisico o psichico, in stato di disagio sociale o di emarginazione, persone con problemi di salute in fase acuta, cronica, terminale.



REGIONE SICILIA

CONVENZIONE

ART. 4

(Durata del corso e articolazione)

Il percorso formativo ha una durata complessiva di 1000 ore ripartite in 450 ore di formazione teorica, 100 ore di esercitazioni e 450 di tirocinio.

Le attività di stage e di tirocinio, che si svolgeranno presso le strutture delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere delle provincie sedi di svolgimento dei corsi, saranno opportunamente regolate da appositi accordi bilaterali tra l'organismo formativo e l'ente ospitante.

Il programma dettagliato delle predette attività formative - **Allegato A Modalità organizzative e didattiche dei corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario della Regione Siciliana** - costituisce parte integrante della presente Convenzione e con la sottoscrizione dello stesso viene approvato ed accettato formalmente dalle parti stipulanti.

ART. 5

(Accesso ai corsi di formazione)

Per l'accesso ai corsi di formazione dell'O.S.S. è richiesto:

1. il diploma di scuola dell'obbligo secondo le vigenti disposizioni legislative e successive modificazioni relative all'elevamento dell'obbligo di istruzione;
2. Compimento del 17° anno di età alla data di iscrizione al corso.
3. Se cittadino extracomunitario essere in regola con il permesso di soggiorno e con i documenti relativi al titolo di studio.

Il titolo di studio richiesto conseguito nei paesi della Unione Europea dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dall'Autorità diplomatica o Consolare competente.

Il titolo di studio conseguito nei paesi extracomunitari, dovrà essere corredato da traduzione ufficiale in lingua italiana integrato dalla dichiarazione di valore, in stesura originale o copia autenticata, rilasciata dalla rappresentanza italiana competente per territorio nel paese di origine.

L'istanza deve essere presentata, entro i termini previsti dal bando, all'Ente di formazione presso il quale si intende frequentare il corso corredata, a pena di esclusione, da apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, attestante che l'istanza stessa è stata presentata ad un solo Ente.

All'istanza dovranno essere allegati, pena l'esclusione, i documenti in copia autenticata, comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente articolo. Il possesso dei requisiti richiesti potrà essere altrimenti dichiarato secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

Qualora le domande fossero in numero superiore ai fabbisogni determinati dall'Assessorato della Salute e al fine di garantire la massima trasparenza delle procedure di selezione, dei loro criteri e delle modalità, verrà effettuata apposita selezione dei candidati attraverso un esame da svolgere secondo le norme e le procedure vigenti con modalità univoche su tutto il territorio regionale.



REGIONE SICILIA

CONVENZIONE

ART. 6 (Budget)

Le spese relative alla realizzazione dei corsi di cui al presente accordo saranno a carico dell'Assessorato dell'Istruzione e della Formazione Professionale che curerà anche la relativa rendicontazione.

In ogni caso le attività verranno parametrare ai sensi dell'avviso n. 29 del 22/12/2010 dell'assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale.

ART. 7 (Validità)

Il presente accordo avrà efficacia fino ad avvenuto completamento delle attività formative

La presente Convenzione si compone di n. 5 pagine, di n.7 articoli e n. 1 allegato, e viene approvata in ogni sua parte dai contraenti, compresi gli atti ad essa allegati .

Palermo, 1 MAR. 2011

L'ASSESSORE DELLA SALUTE
(Dr Massimo Russo)

L'ASSESSORE DELL'ISTRUZIONE E FP
(Prof. Mario Centorrino)